



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI-SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 782/2020 del 7 dicembre 2020

ALESSANDRO

giudice

omissis

ricorrente

Fondo Pensioni Sicilia

convenuto

Trattamento pensionistico di reversibilità – Sua rideterminazione – Perequazione annuale ex art. 36 l.r. 6/1997 – Sua applicazione fino al 31.12.2000 – Art. 59 comma 13 l. 449/1997 Non si applica - Art. 69 l. 388/2000 – Sua applicazione dall’1.1.2001 – Legittimo affidamento a seguito di indicazione nel cedolino della voce riguardante la perequazione - Sussiste

Le Sezioni Riunite [...] hanno prioritariamente escluso che l’articolo 59 comma 13 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sia una norma dotata di quella incisiva innovatività nel contenuto normativo da imporsi come principio generale che esige un’attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale, trattandosi di una misura annoverabile tra gli interventi urgenti e temporanei volti a rispondere ad esigenze di stabilizzazione finanziaria con carattere di provvisorietà, in vista anche di successivi interventi di riordino.

Le Sezioni Riunite hanno ritenuto detta disposizione inidonea a permeare la riserva legislativa regionale in materia di previdenza di cui all’art. 17, lettera f), dello Statuto della Regione Sicilia e, dunque, inadatta ad innovare il regime della perequazione previsto dall’art.36 della n. 6 del 1997, che di quella riserva era espressione.

Diversa fisionomia, invece, le Sezioni Riunite hanno riconosciuto all’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

A questa norma, infatti, sono stati riconosciuti i caratteri di principio generale, che richiede uniforme applicazione in tutto il territorio nazionale e di cardine della riforma.

Si può allora ritenere che fino al 28 febbraio 2012, non era iniziato a decorrere il termine prescrizione, considerato che può ritenersi fatto notorio l'inserimento della erronea indicazione normativa nei cedolini e, quindi, fino a tale data, risulta comprovato il legittimo affidamento della ricorrente.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca